



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.17

DEL 02/07/2020

***ORIGINALE***

**OGGETTO:** Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.	Pres.	Assente ingiust.
1) Aldrighetti Corrado		2) Betalli Francesco	X	
3) Calliari Alessandro	X	4) Dalfovo Michele	X	
5) Devigili Francesco		X 6) Girardi Christian	X	
7) Girardi Luca	X	8) Lazzeri Renzo	X	
9) Martinatti Sara	X	10) Mazzoni Paolo	X	
11) Merlo Nicola	X	12) Pellegatti Matteo	X	
13) Rossi Luigi	X	14) Somadossi Nicola	X	
15) Tait Andrea		16) Vedovelli Konrad	X	
17) Viola Danilo	X	18) Weber Liliana	X	

Assiste, il Segretario generale VALERIO BAZZANELLA,

Il Presidente del Consiglio CALLIARI ALESSANDRO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sono stati emanati molteplici provvedimenti d'urgenza che hanno introdotto misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, via via sempre più restrittive.

In particolare sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- il DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale la *limitazione agli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai Comuni di residenza e all'interno dei Comuni stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;*
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità), i mercati (ad eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari), i servizi di ristorazione (ad esclusione di mense, catering e consegne a domicilio), i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti;
- il DPCM 22 marzo 2020 che ha individuato ulteriori misure urgenti dirette a contrastare il diffondersi del virus, in particolare la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali (con le eccezioni indicate nell'ordinanza stessa) e il divieto per le persone di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano se non per motivi di lavoro, assoluta urgenza o per motivi di salute;
- il DPCM 26 aprile 2020 che, in sostituzione dei precedenti decreti, ha prorogato fino al 17 maggio 2020 le disposizioni sopra indicate;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 608 dd. 14 maggio 2020 che ha autorizzato la riapertura dal giorno 15 maggio 2020 delle attività commerciali al dettaglio, anche nell'ambito dei mercati;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 656 dd. 16 maggio 2020 che ha autorizzato la riapertura dal giorno 18 maggio 2020 di tutte le attività dei servizi di ristorazione, dei servizi dei parrucchieri, degli altri trattamenti estetici e di tutte le altre attività ivi elencate.

Anche il Comune di Mezzolombardo ha adottato provvedimenti ritenuti necessari a limitare la diffusione del contagio, in particolare l'ordinanza sindacale dd. 11.03.2020 prot. 2622 che ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 dei mercati periodici settimanali del mercoledì e del sabato, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Con ordinanza sindacale dd. 20.04.2020 prot. 3395 il termine di sospensione dei mercati periodici è stato prorogato fino al 3 maggio 2020.

L'emergenza in corso e le misure restrittive adottate per contenerla hanno dunque limitato fortemente lo spostamento delle persone e comportato la sospensione della maggior parte delle attività economico-produttive e sociali in generale, anche sul territorio del Comune di Mezzolombardo, con evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico.

Per fronteggiare tali difficoltà sono stati adottati a livello statale e provinciale diversi provvedimenti ritenuti necessari per il contenimento del contagio e per il sostegno finanziario delle famiglie e delle imprese colpite dalla ricaduta negativa connessa alla sospensione delle attività

produttive, tra i quali si ricordano:

- D.L. 17.03.2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Decreto "Cura Italia");
- L.P. 13.5.2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022";
- D.L. 19.05.2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio").

Ad integrazione delle misure adottate dallo Stato e dalla Provincia autonoma di Trento, l'Amministrazione comunale intende sostenere le attività economiche che operano sul territorio del Comune di Mezzolombardo, erogando a loro favore un contributo una tantum come supporto alle difficoltà finanziarie conseguenti alle misure adottate per la gestione e il contenimento dell'emergenza sanitaria.

La Borgata di Mezzolombardo gode di una spiccata vocazione commerciale ed artigianale derivante dalla sua posizione, lungo la tratta che collega le Valli del Noce e dell'Altipiano della Paganella alla città di Trento, capoluogo della Provincia, e a pochi chilometri dall'imbocco dell'autostrada A22, collegamento principale con l'Alto Adige e con il valico del Brennero. L'offerta è varia ed è sostenuta da numerosi negozi ed esercizi pubblici, per lo più ubicati nel centro storico, non di rado a conduzione familiare e spesso tramandati di generazione in generazione, tanto che è frequente la presenza di attività che godono del marchio di "Bottega Storica" trentina (n. 13 attività), la cui iscrizione all'Albo provinciale è consentita agli esercizi al dettaglio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle imprese artigiane (che esercitano la vendita dei propri prodotti) che svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico.

Il contributo economico che l'Amministrazione intende erogare ha dunque lo scopo principale di intervenire a favore di tali attività che costituiscono per la Borgata un'importante realtà del contesto urbano, strategica per la vitalità e dinamicità del centro storico e che offrono altresì molteplici servizi a favore della popolazione e che hanno visto sospesa la propria attività con conseguente interruzione delle vendite e calo del fatturato.

L'articolo 54 del DL. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto una disposizione che legittima le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio ad attivare proprie misure di aiuti a valere sulle proprie risorse, nei limiti stabiliti dalle decisioni della Commissione Europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 -" (C/2020 1863 final) e della Decisione della Commissione europea del 21.05.2020 - C(2020) 3482 final, che consentono di concedere aiuti temporanei, di importo limitato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per quanto riguarda il quadro normativo e giuridico che regola la concessione di contributi da parte del Comune al di fuori di un rapporto di corrispettività, si riportano le seguenti considerazioni:

- il principio generale dell'ordinamento giuridico in materia di erogazione di benefici economici e trasferimenti da parte della Pubblica Amministrazione è contenuto nell'articolo 12 della L. 241/2000 e ss.mm., rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", recepito dal legislatore regionale nella L.R. 31 luglio 1993, n. 13 avente ad oggetto "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il cui art. 7 recita testualmente: *"1. Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri*

*analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi".*

*2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

*3. (omissis);*

- anche lo Statuto del Comune di Mezzolombardo, all'articolo 2, comma 7 bis, dispone che "(Il Comune) *Interviene, al fine di garantire e dare concreta attuazione ai principi richiamati nei commi precedenti, anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati con specifico Regolamento.*";
- la norma Statutaria sopra richiamata è attuativa del principio di "autonomia della comunità locale" disposto dall'articolo 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, i cui commi 1 e 2 dispongono che le comunità locali sono autonome e che il Comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, mentre il successivo comma 6 dispone che il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla costituzione;
- l'articolo 2, comma 1 del richiamato Codice regionale dispone che "*In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono l'esercizio dell'azione amministrativa, nonchè di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse*";
- i suddetti principi traggono origine dalla Costituzione della Repubblica Italiana e nello specifico dagli artt. 114 e 118 che sanciscono, tra gli altri, il "principio di sussidiarietà" in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite partendo dal Comune, quale ente più vicino ai cittadini e quindi in grado di curarne gli interessi;
- il Comune è anche ente a finalità generale ai sensi delle disposizioni sopra richiamate perchè, come ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto, nel parere espresso con la deliberazione n. 260/2016/PAR, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte dei Comuni, ha affermato che: "*Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obbligo di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescittivi della sfera giuridica dei destinatari, che sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni*"(omissis). Va premesso a riguardo che sulla scorta di un consolidato orientamento, il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2º comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perchè cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti, teso al perseguimento di fini pubblici consistenti nell'erogazione di servizi alla cittadinanza,...(omissis). Purtuttavia, posto che in linea generale ed astratta, rientra nelle funzioni istituzionali del Comune l'istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire ai singoli individui in difficoltà economica, e che i contributi a terzi sono caratterizzati dall'assenza di corrispettività della dazione di denaro, la Sezione non può esimersi dal sottolineare che il legislatore ha circondato tale materia di particolari cautele e garanzie procedurali: ogni "elargizione" di denaro pubblico, deve essere infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di

- *uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente"; anche la Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige, nel parere espresso con deliberazione n. 2/2020/PAR, ha affermato, citando il Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845) che la prescrizione contenuta nell'art. 12 L. n. 241/1990 di subordinare la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, è espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare".*

Nel "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm e ii., non si rinviene una norma che detta una disciplina specifica per simili fattispecie a carattere straordinario, ma soltanto una disposizione a portata generale, contenuta nel Titolo II, art. 5, al cui comma 2 si dispone: *"In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto".*

Secondo il quadro normativo e giuridico sopra descritto, e in assenza di una disciplina comunale specifica, è dunque necessario che i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano predeterminati dall'amministrazione con uno specifico regolamento, nel rispetto del principio di imparzialità, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai criteri predeterminati dovrà essere anche garantita la pubblicità prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, il cui comma 1 dispone che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".*

Il "Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che si propone di approvare con il seguente provvedimento, individua i seguenti principali criteri:

- Saranno ammesse a contributo:

- le attività economiche operanti nel Comune di Mezzolombardo nei settori del commercio al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che della media e grande superficie di vendita, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n.17, dell'artigianato, comprese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui acconciatori ed estetisti, della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, sottoposte a disposizioni di chiusura ai sensi del D.P.C.M. dell'11.03.2020;
- gli operatori economici del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Mezzolombardo, che svolgono la propria attività presso i mercati periodici e i titolari di concessione dei posteggi isolati la cui attività è stata sospesa in seguito all'emanazione delle ordinanze sindacali dd. dd. 11.03.2020 prot. 2622 e dd. 20.04.2020 prot. 3395;
- le attività attive alla data dell'11.03.2020 e iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trento;
- le attività che non hanno un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Mezzolombardo alla data del 31.12.2019 (testo emendato);
- le attività che non erano in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi della normativa europea

- (regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, art. 2 punto 18);
- il contributo è cumulabile con altre misure contributive erogate a livello statale e provinciale nei limiti stabiliti dal regime quadro degli aiuti di stato;
  - per accedere al contributo, gli operatori economici devono impegnarsi a tenere aperta l'attività almeno fino al 31.12.2020. Nel caso di chiusura antecedente, la somma erogata dovrà essere restituita.

Si ritiene che i criteri sopra indicati consentano il raggiungimento dell'obiettivo che questa Amministrazione si prefigge di sostenere le attività, ritenute fondamentali per la comunità, che operano nel settore del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona e artigianato di ridotte dimensioni che hanno dovuto sospendere l'attività nell'ambito dell'emergenza Covid - 19.

A riguardo dell'entità del contributo che sarà erogato, si ritiene opportuno modulare lo stesso a seconda dell'ampiezza dei locali adibiti all'attività, con un minimo di Euro 400,00.= ed un massimo di Euro 650,00.= (testo emendato). Ciò in quanto con il finanziamento s'intende contribuire a sostenere le spese dei costi fissi (affitti, utenze, ecc.) a carico delle aziende e dei costi per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione degli ambienti necessari alla riapertura delle attività.

Agli operatori economici del commercio su aree pubbliche la somma riconosciuta sarà pari a forfettari Euro 250,00.=.

Ai sensi dell'articolo 33 bis, lettere e) dello Statuto comunale, in seguito all'approvazione del suddetto regolamento, è demandata alla Giunta comunale l'approvazione dell'avviso pubblico e la concessione dei contributi.

Relativamente alla natura della contribuzione, si richiama l'art. 54 del DL 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. Decreto Rilancio, sopracitato, che, come detto, ha introdotto la possibilità per le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C/2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm. e ii".

Il paragrafo 3.1 della suddetta Comunicazione, recante "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" ha stabilito che tali aiuti di Stato saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'aiuto non superi gli Euro 800.000.= per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Il sostegno economico riconosciuto alle attività da parte del Comune di Mezzolombardo, ancorchè rivolto ad una platea ridotta di beneficiari, risulta essere compatibile con i criteri indicati nel quadro temporaneo sopra citato e pertanto, in un sistema particolarmente semplificato in ragione dell'eccezionalità del caso, configurabile come aiuto, soggetto alla

registrazione nel "Registro nazionale aiuti di Stato" da parte dell'ente concedente.

Sotto il profilo contabile, con specifico e separato provvedimento, il Consiglio comunale, in seguito all'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, ha approvato la 3<sup>^</sup> variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - (assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000) dando atto anche del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. medesimo, ed ha stanziato le risorse necessarie al sovvenzionamento delle attività economiche secondo quanto stabilito dal regolamento in oggetto, quantificate in ragione di Euro 130.000,00.=, finanziandole con la quota di avанzo di amministrazione libero ai sensi dell'articolo 187 del richiamato D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e dell'articolo 109, comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. decreto Cura Italia, convertito con modifiche nella legge 24.04.2020, n. 27 che ha introdotto la possibilità per gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell'avанzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Si richiama anche l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che consente, comunque, l'utilizzo della quota libera dell'avанzo accertato in sede di rendiconto per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente dopo aver dato copertura ai debiti fuori bilancio e aver adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio nonchè aver finanziato le spese di investimento.

Contestualmente alla 3<sup>^</sup> variazione al bilancio 2020/2022 (assestamento generale) è stato modificato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e con successivo provvedimento della Giunta comunale sarà variato il PEG 2020/2022 attribuendo le risorse stanziate per le finalità di cui al presente provvedimento ai Responsabili del Servizi competenti per gli adempimenti gestionali conseguenti.

In seguito alle risultanze dei provvedimenti contabili sopra richiamati le somme stanziate a copertura dell'intervento contributivo in oggetto sono compatibili con i vincoli in materia di finanza pubblica ed in particolar modo con i principi stabiliti dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

Per le motivazioni sopra elencate, con la presente deliberazione s'intende approvare il regolamento contenente criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle attività economiche a seguito dell'emergenza da Covid-19, che composto di n. 8 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Quanto sopra premesso e considerato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31 luglio 1993, n. 13 recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 7;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 5 del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 20.03.2002 e ss.mm. e ii., il cui comma 2 dispone: *"In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto";*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

VISTO il DL 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 30.12.2019 sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 11.06.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 è stata approvata la 3<sup>a</sup> variazione al bilancio di previsione 2020/2022 (assestamento generale di bilancio) e contestualmente preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

UDITA e condivisa la relazione introduttiva;

VISTO l'emendamento dd. 2.07.2020 prot. 5382 a firma del Sindaco, **allegato al processo verbale di seduta**, presentato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno del Consiglio per apportare le modifiche al presente provvedimento, come nel testo di seguito indicato:

a) "modificare l'articolo 4, commi 1 e 2, e l'articolo 5, commi 1 e 2, del "Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19", allegato alla proposta di deliberazione n. 7081, secondo il testo di seguito riportato ed evidenziato con carattere sottolineato:

**"Articolo 4**  
**Entità del contributo**

1. L'entità del contributo riconosciuto alle attività indicate all'articolo 3, comma 1 è differenziata sulla base della superficie, come di seguito indicata:

- |   |          |
|---|----------|
| • superficie attività inferiore o uguale a mq. 50       | € 400,00 |
| • superficie attività superiore a 50 mq. fino a 150 mq. | € 500,00 |
| • superficie attività superiore a mq. 150               | € 650,00 |

2. Agli operatori economici indicati all'articolo 3, comma 2 è riconosciuto un importo forfettario di € 250,00.

## Articolo 5 **Requisiti di ammissibilità**

1. Per richiedere il contributo le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere un'impresa attiva alla data dell'11 Marzo 2020;
- essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trento;
- non essere in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (art. 2, punto 18);
- non avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Mezzolombardo alla data del 31/12/2019.

2. I richiedenti che dovessero avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune, potranno accedere al contributo previa regolarizzazione della posizione debitoria.

b) modificare le premesse della proposta di deliberazione n. 7081, adeguandole alle modifiche sopra riportate."

SEGUITANE ampia discussione a seguito della quale il Consiglio comunale con voti favorevoli 15 (unanimi), ha accolto la proposta di emendamento nel testo suindicato;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento e sulla proposta di emendamento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole congiunto, ognuno per la propria competenza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
*Firmato digitalmente: Il Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella;*  
*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti.*
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti.*

VISTA la propria competenza a deliberare in merito;

RITENUTO di approvare il "Regolamento per la concessione dei contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo emendato, che composto di n. 8 articoli si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

CON voti favorevoli 15 (unanimi), espressi per alzata di mano, resi separatamente (15 unanimi) con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente al fine di proseguire tempestivamente con l'iter necessario all'erogazione dei benefici economici;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo emendato, che composto di n. 8 articoli si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 bis, lettera e) dello Statuto comunale, compete alla Giunta comunale l'approvazione del relativo avviso e la concessione dei contributi in oggetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento e l'unito regolamento dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi,vantaggi economici del sito web istituzionale del Comune di Mezzolombardo;
4. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta comunale l'approvazione dell'avviso pubblico per la concessione degli aiuti alle imprese e l'impegno di spesa a carico del bilancio;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Letto approvato, sottoscritto

EB/pt

IL PRESIDENTE  
Alessandro Calliari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente